



Ambasciata d'Italia
Maputo

AIRE E FISCO

TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917):

- **art. 2** del TUIR - la mancata iscrizione AIRE è una presunzione legale relativa di residenza in Italia. I soggetti che si trasferiscono all'estero mantenendo l'iscrizione anagrafica in Italia per oltre 183 giorni all'anno mantengono infatti la residenza fiscale in Italia.
- **art. 3** del TUIR – chi mantiene la residenza fiscale in Italia ha l'obbligo di dichiarare in Italia anche i redditi di fonte estera percepiti e quindi essere tassato per tali redditi.

Ne deriva che l'Agenzia delle Entrate, in caso di mancata iscrizione all'AIRE, può far partire una **contestazione** verso il contribuente che in mancanza di iscrizione AIRE non abbia:

- Dichiarato tutti i suoi redditi in Italia;
- Dichiarato le sue attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento delle eventuali imposte patrimoniali.

In caso di omessa dichiarazione dei redditi in Italia i **termini di accertamento** sono aperti sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

Gli iscritti AIRE sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali con l'Italia:

- Dichiarazione dei (soli ed eventuali) **redditi prodotti in Italia**;
- Pagare l'**IMU** in Italia su eventuali immobili detenuti.

Per maggiori informazioni sulla residenza fiscale e iscrizione all'AIRE, consultare la **Circolare del 02/12/1997, n. 304** - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. I:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={C9B681E5-C705-4BC7-B0E2-436BC9B3DB1B}>

NB: se si ha la propria residenza all'estero vi sono una serie di oneri che non si possono **dedurre** o **detrarre** nella dichiarazione dei redditi italiana. Per i dettagli, consultare i siti del MEF, dell'Agenzia delle Entrate, o affidarsi ad un commercialista.